



**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Salamone	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario (relatore)



Nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2017

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;


VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Gioia Tauro (RC), in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2015, acquisita dalla Sezione con prot. n. 1519 del 30/01/2017;

VISTA l'ordinanza n. 5/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Stefania Anna Dorigo;



PREMESSA

L'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, vieppiù nella prospettiva dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016, nonché della salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, parametrato sui novellati articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel

2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.



FATTO E DIRITTO

L'Organo di revisione del Comune di Gioia Tauro (n. 19.862 abitanti al 31/12/2015), dietro richiesta di questa Sezione (cfr. nota prot. n. 4309 del 05/12/2016) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 266/2005, il questionario contenente i dati contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2015 (acquisito al prot. n. 1519 del 30/01/2017) e il questionario contenente i dati contabili relativi al bilancio 2016-2018 (acquisito al prot. n. 1274 del 28/01/2017). L'Ente, a cura del responsabile dell'ufficio di ragioneria, ha poi provveduto a trasmettere, con la nota n. 37780 del 14/12/2016 (acquisita al prot. n. 4489 del 20/12/2016), il rendiconto e i suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 2015 e il bilancio previsionale 2016-2018 e i suoi allegati.

Con note del 7 dicembre 2016 (acquisita al prot. n. 4384 del 13/12/2016) e del 27 aprile 2017 (acquisita al prot. n. 3820 del 05/05/2017) l'Organo di Revisione ha segnalato a questa Sezione criticità relative allo stato economico-finanziario dell'Ente. L'Ente stesso, in data 10/05/2017 (nota acquisita con prot. n. 3882 del 12/05/2017), comunicava alla Sezione, a mezzo del Segretario Generale, la presenza di uno stato di squilibrio strutturale e invitava l'Organo di Revisione a svolgere in proposito una dettagliata relazione. L'Organo di Revisione, con nota di riscontro dell'11/05/2017 (prot. n. 3886 del 12/05/2017), richiamava l'attenzione del Comune sulle gravi criticità economico-finanziarie già rilevate con le precitate lettere del dicembre 2016 e dell'aprile 2017.

In data 11/05/2017 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Gioia Tauro per accertati condizionamenti dell'attività amministrativa da parte della criminalità organizzata; ha quindi affidato ad apposita Commissione, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), la gestione dell'Ente.

Ciò premesso, l'esame del complesso di tutta la documentazione pervenuta alla Sezione, nonché dei dati contabili certificati trasmessi informaticamente dall'Ente al Ministero dell'Interno (c.d. banca dati finanza locale) e al sistema SIRTEL, ha evidenziato questioni suscettibili di approfondimento; gli Organi destinatari della presente delibera sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a far pervenire i necessari chiarimenti ed elementi d'integrazione, secondo quanto di seguito specificato.

Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Al fine della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, si richiedono alcuni chiarimenti sui dati segnalati:

1 - relativamente ai contributi correnti dalla Regione (titolo secondo, categoria 2), che nell'anno 2015 risultano accertati complessivamente per € 4.612.968,48, si chiede di dettagliare la natura di ciascun contributo, di indicare la correlata spesa e il valore dell'incasso e dei pagamenti realizzati al 31/12/2015 e al 31/12/2016;

2 - relativamente alle entrate extratributarie, titolo terzo, categoria 1 - altri proventi (che nell'anno 2015 sono stati accertati per € 1.412.421,16) e categoria 5 - proventi diversi (che nell'anno 2015 sono stati accertati per € 5.341.023,64), si invita a specificare la natura di ciascuna voce di entrata e a indicare la correlata spesa e il valore dell'incasso e dei pagamenti realizzati al 31/12/2015 e al 31/12/2016.

Come è noto, per tutelare la salvaguardia degli equilibri di bilancio assumono importanza le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo, poiché in caso di insussistenza e/o incapacienza, possono produrre squilibri strutturali irreversibili. Nell'anno 2015, nell'ambito delle spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali, il Comune di Gioia Tauro ha movimentato il conto Oneri straordinari della gestione corrente per € 130.455,60. Si richiede quindi di dettagliare quali spese, di fatto, sono confluite nel suddetto conto e quali sono, in maniera specifica, le entrate correnti straordinarie ad esse correlate.



Andamento di cassa.

L'Ente risulta, al 31 dicembre 2015, con un avanzo di cassa, interamente vincolato, pari ad € 1.919.935,24.

Dai dati contenuti nel questionario compilato dall'Organo di revisione, si rileva che anche per il 2015 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo pari a € 1.800.102,58. Su tale punto, si chiede di confermare se al 31/12/2015, l'anticipazione è stata interamente restituita. Inoltre, si chiede di specificare se, anche nel 2016, l'Ente abbia fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e a quanto ammonti il valore richiesto e utilizzato. Al fine di verificare la situazione di liquidità, è necessario che l'Ente trasmetta un prospetto che sintetizzi la situazione di cassa, evidenziando il valore del fondo cassa al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e alla data di ricevimento della presente deliberazione.

SD

In particolare, l'Ente deve specificare se sia stato ricostituito il valore dei fondi a destinazione vincolata utilizzati nell'anno 2015 e, ulteriormente, dichiarare e documentare se, nel corso del 2016, sono stati utilizzati fondi a destinazione vincolata; il Comune dovrà chiarire l'ammontare dei citati fondi - distinguendo tra parte corrente e parte capitale - alla data di ricevimento della presente e se tale ammontare sia stato nel tempo ricostituito interamente o parzialmente, con specificazione di quanto resta eventualmente da ricostituire a tutt'oggi.

Infine, è necessario indicare analiticamente le eventuali procedure di esecuzione forzata pendenti ad oggi presso l'istituto tesoriere.



Avanzo di amministrazione.

Il rendiconto 2014 evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 3.796.703,12 (come da delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 75 del 14/06/2015 approvata con parere non favorevole del Collegio dei revisori).

In applicazione al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (ex art. 3, comma 7), l'amministrazione comunale di Gioia Tauro ha approvato la Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 30 luglio 2015 con la quale si è provveduto ad effettuare il Riaccertamento straordinario dei residui alla data dell'1 gennaio 2015. In seguito a tale operazione è stato ricalcolato un avanzo di amministrazione pari ad € 2.080.728,36, di cui € 1.336.636,40 sono stati accantonati al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione ed € 744.091,96 sono stati iscritti nella Parte vincolata come Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (cfr. all. 5/2 al D.Lgs. 118/2011, come trasmesso con la citata delibera di "riaccertamento straordinario").

I dati riportati dall'Ente nel citato all. 5/2 risultano però non coerenti con le risultanze della determinazione del FPV, quale emersa sempre nell'ambito della operazione di riaccertamento straordinario (all. 5/1 al D.Lgs. 118/2011). Infatti, nel calcolo del risultato di amministrazione l'Ente ha iscritto un valore del FPV di € - 13.369.901,04, al posto del valore zero che invece risulta dall'all. 5/1. La nota di compilazione specifica invece che il valore del fondo pluriennale vincolato da iscrivere al fine della determinazione del risultato di amministrazione all'1/1/2015 è quello dell' "importo iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015-2017, relativo all'esercizio 2015" come riportato alla riga (3) dell'Allegato 5/1 al Dlgs. 118/2011, che risulta essere, per l'appunto, pari a zero. Considerato quindi un

valore del FPV pari a zero, all'1/1/2015 il Comune di Gioia Tauro presenterebbe non un avanzo di amministrazione di € 2.080.728,36 bensì un disavanzo pari ad € - 11.289.172,68.

Ciò ha come conseguenza che anche l'avanzo di amministrazione conseguito al 31/12/2015, pari ad € 1.891.883,96 e interamente accantonato (€ 1.168.455,15 al Fondo crediti di dubbia esigibilità, € 236.610,80 al Fondo per la contrattazione decentrata ed € 486.818,01 al Fondo per contenzioso) non sarebbe veritiero e corretto e non potrebbe essere considerato, per ovvie ragioni, il risultato della gestione dell'Ente ottenuto al 31 dicembre 2015.

Si chiede quindi di fornire chiarimenti sul punto. L'Ente dovrà effettuare una corretta stima del risultato di amministrazione all'1/1/2015, al 31/12/2015 nonché – al fine di verificare gli equilibri di bilancio attuali e prospettici – al 31/12/2016, comunicando altresì le eventuali misure correttive adottate o da adottare al fine di provvedere ad una definizione veritiera e attendibile del dato contabile.

Ulteriori delucidazioni devono essere poi date in merito alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'organo di revisione indica, sul questionario relativo al rendiconto 2015, al punto 1.2.7, che l'Ente ha applicato il "criterio semplificato", introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, nella determinazione a consuntivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale metodo prevede che, in sede di rendiconto 2015, la stima del FCDE non sia inferiore al "Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce", detratti "gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti", a cui va aggiunto "l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".

Ciò posto, alla luce dei dati indicati dall'Organo di revisione (FCDE all'1/1/2015 pari ad € 1.336.636,40 e quota di accantonamento al FCDE in competenza pari ad € 482.000,00), l'Ente dovrebbe avere un FCDE almeno pari al valore di € 1.818.636,40. Quindi, il FCDE iscritto nel rendiconto 2015 (€ 1.168.455,15) appare essere non congruo.

L'Ente dovrà pertanto trasmettere i prospetti di calcolo del FCDE determinato in sede di riaccertamento straordinario, di approvazione del bilancio preventivo 2015 e del rendiconto nonché i prospetti di calcolo relativi all'annualità 2016. Tutti i prospetti dovranno indicare i capitoli di entrata considerati e le eventuali esclusioni perpetrate (indicando il motivo dell'esclusione) delle risorse che stanno alla base del calcolo.

Si rammenta che, alla luce dei nuovi principi contabili applicati, se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito delle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso (cfr. esempio n. 5, all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

Anche di ciò l'Ente dovrà tenere conto nell'apportare tutte le dovute correzioni contabili al fine di quantificare in maniera corretta e veritiera il risultato della gestione dell'esercizio 2015 e 2016.



Gestione dei residui.

L'Ente, nonostante abbia cancellato, con il riaccertamento straordinario, un valore consistente sia di residui attivi (€ 28.882.460,43) che di residui passivi (€ 27.166.485,67) non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, rileva, al 31/12/2015, in seguito al riaccertamento ordinario, un ammontare totale dei residui attivi pari a € 41.617.366,33 con una incidenza sulle entrate accertate nello stesso anno pari al 65,70% e un ammontare dei residui passivi pari ad € 36.949.348,98, con una incidenza sulle somme impegnate del 68%.

Dai documenti in atti, risulta che la gestione dei residui rappresenta, da sempre, una delle criticità più rilevanti dell'Ente, come dimostra anche il superamento, per l'anno 2015, di tre parametri obiettivo della deficitarietà strutturale relativi proprio alla gestione residui (parametri nn. 2, 3 e 4). Al fine di poter verificare la capacità di riscossione/smaltimento dei residui, l'Ente deve :

- indicare le ragioni che ritardano e/o impediscono la riscossione dei crediti;
- indicare le misure correttive adottate, nel corso del 2015 e del 2016, per arginare il problema della riscossione dei crediti;
- fornire sia per i residui attivi che passivi, un'apposita tabella che dimostri, per ciascun titolo, l'ammontare dei crediti e dei debiti esistenti all'1/1/2016, il valore dei residui riscossi e pagati, di quelli eliminati e conservati al 31/12/2016, distinguendo la riscossione/pagamento per la gestione di competenza da quella in conto residui.

Si richiede inoltre di fornire chiarimenti circa alcuni debiti di cui il Comune di Gioia Tauro risulta titolare, ed in particolare di specificare:

- il valore del debito esistente, nei confronti della Regione Calabria e di eventuali concessionari, per il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU, al 31/12/2015, al

SD

31/12/2016 e alla data di ricevimento della presente deliberazione; dovrà essere altresì indicato, per ciascuna annualità, il valore versato a copertura del debito, se sia intervenuta la stipula di specifici piani di rientro ovvero sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con oneri a carico dell'Ente;

- Il valore del debito esistente, nei confronti della Regione Calabria e di eventuali concessionari, per il servizio di somministrazione di acqua per uso idropotabile, al 31/12/2015, al 31/12/2016 e alla data di ricevimento della presente deliberazione; dovrà essere altresì dettagliato, per ciascuna annualità, il valore versato a copertura del debito, se sia intervenuta la stipula di specifici piani di rientro ovvero sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con oneri a carico dell'Ente.



Recupero evasione tributaria.

Le brevi considerazioni formulate in materia di gestione dei residui rendono palesi le difficoltà esistenti nei processi finanziari di recupero delle entrate e di pagamento tempestivo delle spese. Le osservazioni formulate dall'Organo di revisione nel questionario e nella relazione trasmessi sottolineano inoltre la forte difficoltà dell'Ente nella realizzazione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria. In proposito, si chiede pertanto:

- di fornire per l'anno 2015, 2016 e a tutt'oggi, in merito al recupero dell'evasione tributaria, i dati di accertamento e di riscossione per ciascun tributo;

- di fornire ulteriori chiarimenti circa le ragioni delle difficoltà nel recuperare dette entrate;

- di indicare le eventuali iniziative correttive attuate a tutt'oggi per il superamento di tale criticità gestionale, specificando, per ciascun tributo, se sono state formulate le liste di carico, elaborati solleciti per ingiunzioni di pagamento o approvati ruoli coattivi e se sono state trasmesse note di sollecito al concessionario per la riscossione dei ruoli emessi e notificati.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

L'Organo di revisione ha dichiarato sul questionario che nel 2015, l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ma esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per un valore di € 486.818,01, per il quale è stato costituito il fondo rischi, e si sono rilevati anche pignoramenti per un valore pari ad € 916.357,00.

Ciò considerato, si chiede:

SD

- per l'annualità 2016, di indicare l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e trasmettere le relative delibere; di indicare il valore dei debiti fuori bilancio che al 31/12 restano in attesa di riconoscimento e il valore del fondo rischi su essi costituito; di indicare il valore dei debiti fuori bilancio pagati nell'anno; di trasmettere le relative attestazioni dei responsabili finanziari;
- per l'annualità 2017, di indicare eventuali ulteriori debiti fuori bilancio formati sino alla data odierna, specificando la natura degli stessi e le modalità di copertura che l'Ente ha adottato o intende adottare, distinguendo partitamente quelli già riconosciuti e quelli ancora da riconoscere, e indicando, infine, se siano intervenuti i necessari accordi con i creditori; di riferire, in maniera puntuale, in merito ad ulteriori passività emerse nel corso del 2017, fino alla data attuale;
- di trasmettere un prospetto di sintesi su tutto il contenzioso in essere, indicando lo stato dei giudizi e, nel caso in cui dagli stessi possano originare nuove passività, le eventuali ricadute contabili in termini di debiti fuori bilancio ovvero l'incidenza sul fondo rischi;
- di indicare se al 31/12/2016 siano intervenuti procedimenti di esecuzione forzata e se i debiti soggetti ad esecuzione siano stati adempiuti indicando, eventualmente, le ricadute in termini di importo e di peso percentuale sulle entrate correnti.



Debiti di funzionamento.

L'Ente dovrà attestare l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento al 31 dicembre 2016 e quello risultante alla data di ricevimento della presente.

In particolare, si dovrà indicare se i cronoprogrammi delle annualità 2015 e 2016 sono stati rispettati ed eventualmente indicare le misure adottate e/o programmate nell'anno 2017 per il pagamento dei debiti commerciali scaduti.

Infine, è necessario specificare se i pagamenti delle spese per le utenze siano in regola ovvero indicare, per ciascuna utenza, se vi siano importi allo stato non pagati.

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Al punto 1.2.15 del questionario, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non ha provveduto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ad adottare misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, del TUEL. Si richiedono

SD

spiegazioni sul punto nonché di specificare se nell'anno 2016 l'Ente abbia provveduto ad adottare le necessarie misure organizzative imposte dal D.L. 78 del 2009.

Indebitamento.

Al fine di una puntuale verifica della capacità finanziaria dell'Ente, è necessario indicare se, nel corso dell'esercizio 2016 e del 2017, l'amministrazione comunale abbia richiesto e ottenuto nuove entrate da finanziamento (mutui, etc.). In caso di risposta positiva, si chiede di specificare, per ciascun finanziamento, l'ammontare richiesto e concesso, la durata del piano di ammortamento, l'ammontare della rata (annuale), distinguendo la quota capitale e dalla quota interessi, e la destinazione di copertura della relativa spesa.

Infine, si chiede di indicare se nell'anno 2016 e 2017 siano intervenute rinegoziazioni di mutui. In caso di risposta positiva, deve essere indicato: l'importo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione, la destinazione della spesa (corrente o conto capitale), la durata del nuovo contratto e la variazione annua intervenuta sul valore del costo dell'operazione (spesa per interessi, commissioni bancarie ecc.).



Anticipazione di liquidità.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 35/2013 (convertito nella Legge n. 64/2013), del D.L. 66/2014 e del D.L. 78/2015, all'Ente sono state concesse anticipazioni di liquidità. In merito si chiede di relazionare sulle somme richieste e già incassate nel 2015, 2016 e 2017; si chiede, inoltre, di riferire circa i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili effettuati con tali importi e quelli che, eventualmente, residuino ancora da pagare. A tal proposito, l'Ente vorrà trasmettere i prospetti di certificazione con il dettaglio dei pagamenti effettuati a mezzo delle varie *tranches* delle anticipazioni ottenute.

Copertura dei costi e dei servizi a domanda individuale.

Con riferimento ai servizi di RR.SS.UU., dell'idrico integrato, della mensa scolastica e del trasporto scolastico, l'Ente dovrà specificare e documentare la percentuale di copertura del relativo costo di gestione per gli anni 2015, 2016 e 2017. In particolare deve essere fornito un prospetto che, per ciascuna annualità e per ciascun servizio, mostri, sinteticamente, il valore accertato e incassato e il valore impegnato e pagato.

SD

Entrate potenziali.

L'Ente deve specificare se, per l'anno 2017, sia stato programmato di realizzare entrate straordinarie derivanti, eventualmente, dall'alienazione di beni patrimoniali ovvero dalla vendita di fabbricati, di terreni e di legname da taglio boschi ecc.

In caso di risposta positiva, si chiede di relazionare e attestare, per ciascuna operazione, lo stato di avanzamento delle procedure.

Servizi conto terzi.

Per l'annualità 2015, si rileva un sostanziale disallineamento, per ciascuna voce, tra gli accertamenti e le riscossioni e gli impegni e i pagamenti (come risulta dal confronto dei dati iscritti nelle tabelle del punto 1.2.14 del questionario). L'Ente deve chiarire le ragioni di tali disallineamenti oltreché attestare, per ciascuna voce non allineata della tabella, se la riscossione/pagamento sia intervenuta nel corso del 2016.



Spesa del personale.

In merito alla spesa del personale, si chiede di indicare se l'Ente ha provveduto ad effettuare nuove assunzioni e a prorogare contratti a tempo determinato nell'anno 2015, 2016 e 2017. Nel caso di risposta positiva, si chiede di specificare il numero e la natura delle nuove assunzioni effettuate e il valore della spesa sostenuta.

Infine, si chiede di specificare se alla data del 31 maggio 2017 si è provveduto a liquidare e a pagare tutti gli stipendi dei dipendenti. Nel caso contrario, si invita ad attestare il numero delle mensilità arretrate.

Organismi partecipati.

Nel questionario relativo al rendiconto 2015, l'Organo di revisione dichiara che l'Ente non ha provveduto, nell'anno 2015, né a predisporre un piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, né ad effettuare una conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli Organismi partecipati, né, infine, a rendere congruenti i dati degli Organismi partecipati allegati al rendiconto con quelli inseriti nella banca dati del Dipartimento del tesoro.

In merito al primo punto, bisogna fornire le ragioni della mancata predisposizione del Piano di razionalizzazione degli Organismi partecipati.

In merito al secondo e al terzo punto, deve essere trasmesso un elenco completo degli organismi partecipati ove si evinca la denominazione, il codice fiscale/partita IVA, la forma

giuridica, la quota di partecipazione, il servizio prestato, il valore dei crediti e dei debiti nei confronti del comune di Gioia Tauro, alla data di ricevimento della presente deliberazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

DELIBERA

che la Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco del Comune di Gioia Tauro (RC) e l'Organo di revisione del Comune medesimo, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni, forniscano, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC) della presente deliberazione, le integrazioni istruttorie di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate.

ORDINA


che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata, tramite posta elettronica certificata (PEC):

- alla Commissione straordinaria con poteri di Sindaco del Comune di Gioia Tauro (RC);
- all'Organo di revisione del Comune di Gioia Tauro (RC);

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 giugno 2017.


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Stefania Anna Dorigo



Il Presidente

dott. Tommaso Salamone



Depositata in segreteria il giorno 22 GIU. 2017

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 12 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 23 GIU. 2017

